



Il Concordato Preventivo

Indice

Pag.

1. Premessa: gli strumenti di gestione della crisi	3
2. Che cos'è il concordato preventivo	5
3. Fase di Apertura	6
4. Tipologie di concordato preventivo	9
5. La possibile falceria dei creditori privilegiati e la moratoria	10
6. La suddivisione in Classi	11
7. La questione distributiva nel concordato in continuità aziendale	12
8. I creditori tributari e contributivi	13
9. Contenuto minimo del piano di concordato preventivo	14
10. L'attestazione ex art. 87, comma 3 CCII.	15

11. Il deposito e la pubblicità	16
12. L'apertura del Concordato Preventivo	17
13. Le proposte concorrenti ex art. 90 CCII.	18
14. Le offerte concorrenti ex art. 91 CCII	19
15. Focus: Il commissario giudiziale	20
16. Gli effetti della domanda di concordato nei confronti del debitore	23
17. Gli effetti nei confronti dei contratti pendenti ex art. 97 CCII.	25
18. Fase negoziale. La votazione nel concordato	27
19. Fase istituzionale. L'omologazione del concordato	28
20. Effetti dell'Omologazione	29
21. Risoluzione e annullamento del Concordato	31
22. Il Concordato di Gruppo	32
23. Il procedimento del Concordato di Gruppo	36


Premessa: gli strumenti di gestione della crisi

La crisi è un momento fisiologico della vita di un'impresa che può manifestarsi con diversi gradi di profondità e gravità, fino a quello massimo dell'«**insolvenza**».

L'art. 2 del CCI identifica:

«**crisi**» lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

«**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.



Gli strumenti di gestione della crisi – principali caratteristiche

Procedure Concorsuali

- **Universalità:** le procedure concorsuali aprono un concorso sull'intero patrimonio del debitore esistente alla data di apertura della procedura
- **Generalità:** coinvolgono l'intera massa dei creditori esistenti alla data di apertura, dando luogo al concorso degli stessi secondo il principio della *par condicio creditorum*
- **Officiosità:** si aprono e si chiudono con il provvedimento di un'autorità pubblica (giudiziaria o amministrativa), che sovrintende all'intero svolgimento della procedura
- **Organi della procedura:** comportano la costituzione di un particolare «centro di competenza» (gli organi della procedura), che in certi casi si sostituisce all'imprenditore nella gestione del patrimonio (es. fallimento), in altri casi si affianca (es. concordato preventivo)


Meccanismi di natura privata

- Gli strumenti di soluzione privata della crisi non comportano l'imposizione di alcun «vincolo» sul patrimonio del debitore, il quale può essere destinato anche solo in parte al soddisfacimento dei creditori
- Possono prevedere il coinvolgimento anche solo di una parte dei creditori e non prevedono il rispetto della *par condicio creditorum*
- Il coinvolgimento dell'autorità è totalmente assente (piano di risanamento) o presente solo in fase di omologazione (accordi di ristrutturazione dei debiti)
- Non è prevista la costituzione degli organi della procedura

Gli strumenti di gestione della crisi «negoziali»

Gli strumenti giuridici negoziali attualmente previsti dal nostro ordinamento per gestire lo stato di crisi e prevenire l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale sono:

- i piani di risanamento ex art. 56 CCII;
- gli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII;
- il concordato preventivo ex artt. 44 e ss.




Che cos'è il concordato preventivo

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziale **volontaria**, con la quale il debitore propone ai propri creditori un determinato soddisfacimento (sia in termini di entità sia in termini di tempistica) delle loro pretese, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti. Si definisce **preventivo** in quanto tende a prevenire l'apertura della liquidazione giudiziale.

E' contraddistinto dalla presenza di due elementi imprescindibili: (i) l'**accordo** tra la maggioranza dei creditori ed un soggetto proponente (soggetto debitore); (ii) l'intervento istituzionale degli **organi della procedura**, volto a garantire la regolarità dell'iter concordatario (elemento, quest'ultimo, sostanzialmente assente negli altri due strumenti negoziali).

Il concordato preventivo si fonda, quindi, su una **proposta** ai creditori basata sull'esecuzione di un **piano** che può avere sia la finalità di raggiungere il risanamento dell'impresa preservandone la continuità aziendale (**concordato in continuità**) sia quella di raggiungere la sua integrale liquidazione (**concordato liquidatorio**).

Le fasi del concordato preventivo



Fase di Apertura.

Presupposti soggettivi e oggettivi del concordato preventivo

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Come previsto dall'art. 121 CCII, «Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli **imprenditori commerciali** che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.».

Art. 2, comma 1, lettera d) CCII definisce l'impresa minore: «l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1. un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2. i **ricavi**, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3. un ammontare di **debiti** anche non scaduti non superiore ad euro **cinquecentomila**;

i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;»

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Il primo comma dell'art. 84 CCII stabilisce che può proporre un concordato preventivo « l'imprenditore che si trova in **stato di crisi o di insolvenza**».

Fase di Apertura.

La domanda di concordato preventivo

Il procedimento inizia, ai sensi dell'art. 40 CCI, con il deposito presso il Tribunale del **ricorso** da parte del debitore, che deve indicare:

- L'ufficio giudiziario
- L'oggetto (la procedura)
- Le ragioni della domanda
- Le conclusioni

Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura.

Il ricorso deve essere accompagnato dagli **allegati** di cui all'art. 39, co. 1 e 2, CCI.

La domanda di concordato preventivo

Il ricorso ex art. 44 CCI (c.d. Concordato in Bianco)

Art. 44 CCI: «Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione».

Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi.

Le misure protettive devono essere richieste unitamente al ricorso di cui all'art. 44.

Durata

- tra 30 e 60 gg prorogabili di ulteriori 60 gg (max120 gg);
- in presenza di istanza di liquidazione giudiziale no proroga;

Effetti per i terzi

- i crediti sorti per atti legalmente compiuti successivamente al deposito sono prededucibili;

Alternativa

- il debitore nello stesso termine può depositare per l'omologazione un accordo di ristrutturazione ex art. 182 *bis* l.fall..

Il **Tribunale**, verificata la sussistenza dei presupposti minimi, con decreto motivato:

- fissa il termine per il deposito del ricorso completo;
- nomina un eventuale commissario giudiziale;
- dispone gli obblighi informativi, almeno mensili, sia sulla gestione finanziaria sia sullo stato della predisposizione di piano e proposta;
- ordina al debitore il versamento del fondo spese di giustizia nei termini di 10 giorni.

Il **Debitore**:

- può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, salvo, su specifica istanza, essere autorizzato dal Tribunale con parere del commissario a compiere atti di straordinaria;
- con periodicità mensile deposita una situazione finanziaria aggiornata.

Tipologie di concordato preventivo

Art. 84 CCII: Il soddisfacimento dei creditori, **purché in misura non inferiore** a quella ricavabile dalla liquidazione giudiziale, può avvenire mediante la continuazione aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma (ad es. riduzione dei debiti; dilazione dei pagamenti; operazione societarie straordinarie; etc.)

«La continuità deve tutelare l'interesse dei creditori e i posti di lavoro per quanto possibile»
Nel concordato in continuità aziendale **i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta.**

Concordato in Continuità

I) Continuità Diretta

Presuppone la prosecuzione dell'attività da parte del debitore che ha presentato la domanda di Concordato.

II) Continuità Indiretta

Presuppone la prosecuzione o la ripresa dell'attività da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società o affitto d'azienda (anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo).

Concordato Liquidatorio

Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di **almeno il 10 per cento l'attivo disponibile** al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura **non inferiore al 20 per cento** del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano **esterne** le risorse apportate a qualunque titolo **dai soci senza obbligo di restituzione** o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede **la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.**

La possibile falciatura dei creditori privilegiati e la moratoria

Il comma 5 dell'art. 84 prevede quanto segue: «I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente.

La quota residua del credito è trattata come credito chirografario »

soddisfacimento
della proposta concordataria



soddisfacimento ritraibile
dalla liquidazione dei beni o
diritti su cui insiste il privilegio



attestazione giurata
del valore di mercato

Moratoria nel concordato in continuità aziendale

Nel concordato in continuità aziendale è previsto, ai sensi dell'art. 86, che il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Per i creditori con privilegio da lavoro subordinato, la moratoria può essere massimo di sei mesi dall'omologazione.

La suddivisione in classi

Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

- **Concordato liquidatorio**: la suddivisione in classi è facoltativa, salvo che per le seguenti categorie di creditori:
 - ✓ Creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali di cui non sia previsto l'integrale pagamento
 - ✓ Creditori titolari di garanzie prestate da terzi
 - ✓ Creditori soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro
 - ✓ Creditori proponenti il concordato e parti correlate
- **Concordato in continuità**: la suddivisione in classi è obbligatoria, con la precisazione che i seguenti creditori devono essere inseriti in classi separate:
 - ✓ Creditori assistiti da cause legittime di prelazione, perché non soddisfatti in denaro ed entro 180 gg dalla omologazione
 - ✓ Imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi
 - ✓ Deve ritenersi, anche i creditori indicati al punto precedente (conc. liquidatorio)

La questione distributiva nel concordato in continuità aziendale

Il comma 6 dell'art. 84 prevede quanto segue: «*Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore*»

Si tratta della c.d. **regola della priorità relativa** (*Relative Priority Rule* o, più semplicemente, RPR), alternativa alla c.d. regola della priorità assoluta (*Absolute Priority Rule* o, più semplicemente, APR), che impone il rispetto rigoroso dell'ordine delle cause di prelazione. La RPR consente, una volta separato il valore di liquidazione del patrimonio responsabile dal valore, eccedente quello di liquidazione, generato dalla continuità aziendale (il c.d. surplus concordatario), di ritenere legittima la proposta che preveda, rispetto a questa seconda componente del valore dell'impresa, una distribuzione dell'attivo a beneficio di creditori che vantano crediti di rango inferiore pur in difetto di un soddisfacimento integrale dei creditori che vantano crediti di rango più elevato.

Eccezione alla RPR: lavoratori dipendenti

Il co. 7 dell'art. 84 stabilisce, infatti, che «I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione»

I crediti tributari e contributivi

Il comma 1 dell'art. 88 prevede che il debitore può presentare una proposta che preveda il pagamento **in percentuale** dei c.d. crediti tributari e/o contributivi, siano essi chirografari oppure privilegiati, ma a queste condizioni:

- per i chirografari, compresi quelli privilegiati «degradati» per incapacità del bene sul quale insiste la causa legittima di prelazione, «il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole»;
- per i privilegiati – oltre ad operare la regola della soglia minima di soddisfacimento data dal valore del bene sul quale insiste la causa di prelazione, valevole per tutti i creditori privilegiati – è stabilito che «la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie

Contenuto minimo del piano di concordato preventivo

Secondo quanto previsto dall'art 87 CCII, il piano deve contenere i seguenti elementi:

- Indicazione parti correlate, attività dell'impresa e Situazione economico finanziaria.
- Descrizione delle cause della Crisi e le strategie di intervento.
- **Il valore di liquidazione del patrimonio alla data di concordato in caso di Liq. Giudiz.**
- Modalità di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
- Descrizione analitica delle modalità e adempimento della proposta, nonché in caso di continuità il piano industriale con l'indicazione degli effetti finanziari e dei tempi di recupero dell'equilibrio finanziario.
- In caso di continuazione diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura.
- Eventuali apporti di nuova finanza.
- **Indicazione del valore delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili in caso di Liq. Giudiz.**
- **Le iniziative da adottare in caso di scostamento degli obiettivi prefissati dal piano.**
- Le parti interessate dal piano e l'ammontare dei relativi crediti ed interessi.
- Le classi in cui le parti sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione e dei rispettivi crediti di ciascuna classe.
- Le eventuali parti non interessate dal piano, unitamente ad una descrizione dei motivi giustificativi.
- **Le modalità di informazione e consultazione dei rappresentati dei lavoratori, nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.**
- **L'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.**
- Le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla Liq. Giudiz.



- ✓ nessuna limitazione alle modalità di soddisfacimento dei crediti, purché nel rispetto delle legittime cause di prelazione;
- ✓ possibilità di proporre un concordato con assuntore;
- ✓ possibilità di proporre un trattamento differenziato tra le classi (obbligatorietà nel concordato in continuità).

L'attestazione ex art. 87, comma 3 CCII.

Il debitore deposita, con la domanda, **la relazione di un professionista indipendente**, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Requisiti del professionista

- dottore commercialista, avvocato, ragioniere o ragioniere commercialista;
- indipendente;
- iscritto all'albo dei revisori.

Finalità dell'attestazione

- valutare la correttezza del dato contabile su cui si basano il piano e la proposta di concordato;
- valutare la ragionevolezza delle assunzioni sottostanti il piano;
- fornire una organica descrizione e analisi del piano e della proposta di concordato.

Il deposito e la pubblicità

Il debitore, predisposto il ricorso a norma dell'art. 40 o 44 CCII (concordato con riserva), deposita la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale presso cui ha la sede principale l'impresa.

Art. 45 CCII La cancelleria del Tribunale deve provvedere, entro il giorno successivo al deposito, alla pubblicazione del decreto di concessione termini, in questo modo la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo diventa pubblica e l'informazione è accessibile a tutti i terzi.

Copia del ricorso completo di tutti gli allegati, vengono trasmessi al pubblico ministero.

L'apertura del Concordato Preventivo

Avvenuto il deposito, il Tribunale, **acquisito il parere del Commissario Giudiziale**, verifica:

- a) in caso di concordato **liquidatorio**, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- b) in caso di concordato in **continuità aziendale**, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Compite le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:

- a) nomina il giudice delegato;
- b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
- c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
- d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

Il decreto va pubblicato al Registro delle Imprese a norma dell'art. 45 CCII.

L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione al concordato può portare, oltre che alla dichiarazione di inammissibilità della proposta, anche all'apertura della liquidazione giudiziale, in presenza dei relativi presupposti e di richiesta da parte dei creditori e/o del Pubblico Ministero.

Le proposte concorrenti ex art. 90 CCII.

Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il **10 %** dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre **30 giorni** prima della **data iniziale stabilita per la votazione dei creditori**.

Ai fini del computo del 10 %, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

Inammissibilità

Se dall'attestazione risulta che la domanda di concordato del debitore consente il pagamento di **almeno il 30%** dei crediti chirografari, soglia che si riduce al 20% nel caso in cui il debitore abbia ultimamente avviato una procedura di composizione negoziata della crisi.

Attestazione

Solo su aspetti di fattibilità del piano se non già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale.

Debitore

Non può presentare la proposta concorrente.

Piano

Può prevedere l'intervento di terzi, per le SPA e SRL anche sotto forma di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Verifica del Tribunale

La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, è sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.

Modifiche

Possono intervenire fino a venti giorni prima dell'adunanza.

Le offerte concorrenti ex art. 91 CCII

Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un **soggetto già individuato** e avente ad oggetto il **trasferimento in suo favore**, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.

La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.

Il decreto di apertura della procedura competitiva deve:

- stabilire modalità di presentazione delle offerte;
- assicurare la comparabilità delle offerte;
- prevedere i requisiti di partecipazione, tempi e modalità di accesso alle informazioni;
- fissare la data di udienza per l'esame delle offerte;
- stabilire modalità di esecuzione della gara competitiva (aumento minimo del prezzo offerto), le garanzie che gli offerenti dovranno prestare e le forme di pubblicità del decreto ulteriori a quelle ex art. 490 c.p.c. sul portale delle vendite pubbliche.

L'offerta diviene irrevocabile quando soddisfa tutti i requisiti previsti dal decreto che ha disposto la procedura competitiva.

In presenza di più offerte migliorative, il Giudice **dispone gara tra gli offerenti**.

Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1.

Focus: Il commissario giudiziale

Il Commissario Giudiziale è l'**organo «tecnico»** della procedura di concordato preventivo.

Nomina: Il Commissario Giudiziale viene nominato con provvedimento del Tribunale ai sensi dell'art. 44 CCII

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha previsto la nomina del Commissario Giudiziale anche nel *concordato cd. "in bianco"* (ex art. 161, comma 6 l.fall.).

Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

In funzione del momento di nomina possiamo individuare **due figure**:

- ✓ Il «Pre-Commissario», nominato al momento di deposito della domanda fino al momento di apertura della procedura.
- ✓ Il «Commissario», nominato al momento di apertura della procedura fino alla chiusura del concordato.

Focus: Il commissario giudiziale

- Il Commissario Giudiziale è nominato dal Tribunale in sede di apertura della procedura di Concordato, e svolge le seguenti **funzioni**:
 - Vigila sull'amministrazione del patrimonio e sulla gestione dell'impresa.
 - Comunica al tribunale di ogni atto di frode del debitore nei confronti dei creditori e di ogni eventuale condotta del debitore tale da pregiudicare la risoluzione efficace della crisi.
 - Comunica al PM i fatti penalmente rilevanti di cui venga a conoscenza.
 - Svolge **un Ruolo Proattivo** nella redazione del piano e nell'individuazione di una soluzione alla crisi nel caso del Concordato con riserva.

- Gli **strumenti** che può utilizzare per svolgere le proprie funzioni, al pari del curatore, sono:
 - Accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari.
 - Accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi.
 - Acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
 - Acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti.
 - Acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Focus: Il commissario giudiziale

Funzioni



Vigilanza sull'amministrazione del patrimonio e sulla gestione dell'impresa.

Il Commissario Giudiziale ha un generico potere di controllo e di verifica sull'amministrazione dei beni e sull'esercizio dell'impresa da parte del debitore.

Finalità: Prevenire il compimento di atti vietati.



Accertamento, valutazione ed informazione.

Il Commissario Giudiziale deve redigere, ai sensi dell'art. 105 CCII., *«l'inventario del patrimonio del debitore»*.

Finalità: Accertare l'effettiva consistenza nonché l'effettivo valore del patrimonio del debitore.

Gli effetti della domanda di concordato nei confronti del debitore

Atti Ordinari

Il Debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale (art. 94).

Atti Straordinari

Gli atti di straordinaria amministrazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato se non autorizzati dal Giudice Delegato, sentito il Commissario Giudiziale, se nominato (art. 46).
Può essere stabilito un valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione.
Il compimento di atti non autorizzati può condurre alla revoca dell'ammissione al C.P. e all'apertura della liq. giudiziale.
Dopo il deposito della domanda di concordato (anche in bianco) e fino al decreto di ammissione, il debitore può compiere gli atti *urgenti* di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale.

Alienazione o affitto di azienda

L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità (art. 94).

Cessioni

Le cessioni possono essere autorizzate senza procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento (art. 94).

Debitore Società

L'ammissione al C.P. di una società non determina alcun effetto sul contratto sociale né sull'organizzazione.
L'apertura del C.P. blocca l'operatività dell'obbligo di riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo e della causa di scioglimento rappresentata dalla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

Gli effetti della domanda di concordato nei confronti dei creditori

Cristallizzazione della massa passiva

- I crediti nei confronti dell'impresa in crisi si considerano scaduti alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo
- La presentazione della domanda di concordato sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, ai fini del concorso, salvo che per i crediti privilegiati

Compensazione

- I creditori hanno diritto di compensare i crediti, ancorché non scaduti alla data di presentazione della domanda, con i propri debiti verso l'imprenditore in crisi, salvo che i crediti siano stati acquistati dal creditore dopo il deposito della domanda di concordato

Blocco delle azioni esecutive e cautelari

- **Possibilità** di richiedere le misure protettive che comportano per il creditore l'impossibilità di iniziare o proseguire, a pena di nullità, azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Hanno durata di 4 mesi prorogabile su istanza del debitore fino ad un massimo di 12 mesi.
- Si passa in tal modo dall'*Automatic stay* previsto dalla normativa ad un *semi Automatic stay*. Nel CCII le misure protettive non riguardano tutto il patrimonio del debitore indistintamente, ma solo quei beni e rapporti giuridici la cui aggressione da parte dei creditori individuali potrebbe compromettere l'esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi.

Divieto di acquisizione di diritti di prelazione

- I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che il debitore non abbia richiesto l'autorizzazione prevista per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione
- Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti la data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori

Pagamento di crediti anteriori nel concordato con continuità

- Nel concordato con continuità aziendale, il debitore può chiedere autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Si prevede la possibilità di pagare altresì la retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori in forze
- L'attestazione non è necessaria se il pagamento avviene con nuova finanza senza obbligo di restituzione o se tale obbligo è postergato rispetto al soddisfacimento dei creditori

Gli effetti nei confronti dei contratti pendenti ex art. 97 CCII.

Con riferimento agli effetti prodotti dalla procedura **dei rapporti giuridici preesistenti** si rileva:

I contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. E' opportuno precisare:

1. Quando la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione, il debitore può deporre l'istanza di sospensione, contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.
2. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.
3. Viene definito un indennizzo per la controparte per la sospensione / scioglimento del contratto.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, ai contratti preliminari di vendita, nonché ai contratti aventi ad oggetto la vendita di immobile destinato a costituire o l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, oppure la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente, ai contratti relativi al finanziamento destinato ad uno specifico affare, o ancora ai contratti di locazione di immobili.
5. Casi particolari: Locazione Finanziaria e Finanziamento Bancario.

Gli effetti nei confronti dei contratti pendenti ex art. 97 CCII.

Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale:

1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

Fase negoziale.

La votazione nel concordato

Il **concordato liquidatorio** è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, espressi in modalità telematica. Nel caso in cui un unico creditore rappresenti la maggioranza dei crediti, il concordato è approvato se la votazione ha riportato altresì la maggioranza delle teste. Se sono previste delle classi di creditori si considera approvato se la maggioranza è raggiunta nella maggioranza delle classi.

Il **concordato in continuità** è approvato se tutte le classi votano a favore in modalità telematica. In ciascuna classe è approvata la proposta con la maggioranza dei voti dei crediti ammessi; in alternativa se hanno votato a favore 2/3 dei crediti votanti e il totale dei voti espressi rappresenta almeno la metà dei creditori titolari del diritto di voto nella classe (33% dei votanti).

Creditori ammessi al voto

- Chirografari.
- In caso di Continuità, i creditori muniti di prelazione votano se soddisfatti in denaro integralmente oltre 180 giorni e purché la loro garanzia che assiste il credito non resti ferma fino alla liquidazione funzionale al loro pagamento. Il termine è ridotto a 30 giorni in caso di crediti vs. lavoratori.
- I creditori muniti di prelazione, che non rientrano nella previsione di cui sopra, votano per la parte incapiente; sono equiparati per tale parte ai chirografi.

Creditori esclusi dal voto

- Creditori privilegiati cui è previsto il soddisfacimento integrale, salvo rinuncino in tutto o in parte al proprio privilegio
- Il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al 4°.
- La società che controlla la debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

Casi Particolari

- In caso di proposte concorrenti, prevale quella con la maggioranza dei crediti ammessi al voto; In caso di parità prevale la proposta presentata per prima.
- In caso di proposte concorrenti e mancato raggiungimento della maggioranza da parte di tutte, il G.D. rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi.
- In caso di continuità, se non si ha l'approvazione di tutte le classi, il tribunale può omologare il piano se si verificano le condizioni art. 112 comma 2.
- Possibile «*Crawn Down*» fiscale, fermo restando quanto detto dall'art. 112 comma 2.
- Omologazione con attribuzione soci art. 120-quater.

Mancata Approvazione

- Il giudice riferisce al tribunale l'esito, il quale può, su richiesta dei soggetti legittimati, aprire la liquidazione giudiziale.

Fase istituzionale.

L'omologazione del concordato

Art. 112 CCII

Il tribunale entro **12 mesi** dalla presentazione deve omologare il concordato dopo aver verificato:

1. la regolarità della procedura e l'ammissibilità della proposta;
2. l'esito della votazione, la corretta formazione delle classi e parità di trattamento tra i creditori nelle singole classi;
3. la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Presenza di Opposizioni in caso di non continuità

Nel caso di un concordato che prevede la liquidazione o assuntore, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, in assenza di classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il Tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale.

Presenza di opposizioni in caso di continuità

Il tribunale su richiesta del debitore, o con il suo consenso in caso di proposta concorre, procede ad omologare in caso di classi dissenzienti se:

- il valore liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause di prelazione;
- il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo che i dissenzienti ricevono un trattamento pari a quello delle classi di pari grado e superiore a quello delle classi con grado inferiore;
- nessun creditore riceve di più del proprio credito;
- la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Effetti dell'Omologazione

- ✓ In seguito all'omologazione gli **effetti sul debitore** sono:

Il **debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato**, anche se presentata da uno o più creditori.

Nel caso in cui il **commissario giudiziale rilevi** che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, **deve senza indugio riferirne al Tribunale che può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere.**

Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori **può denunciare al Tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore** e chiedere al Tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere.

Il Tribunale in seguito alla segnalazione può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.

- ✓ Effetti vs. **i creditori anteriori**:

Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Conservano i diritti contro i coobbligati, i fidejussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Il concordato, salvo patto contrario, ha effetto verso i soci illimitatamente responsabili.

- ✓ Effetti vs. **i creditori successivi**:

I crediti sorti durante la procedura devono essere pagati per intero e alla scadenza.

Effetti dell'Omologazione

✓ Focus sulle attività del commissario e l'eventuale liquidatore:

- Dopo l'omologazione del concordato, **il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento**, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione riferendo su ogni fatto che potrebbe arrecare danno ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della Relazione di cui articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo secondo quanto stabilito dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori.
- Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.
- Sempre all'interno della sentenza di omologazione, **se il concordato è liquidatorio**, e il ricorso non prevede diversamente, il Tribunale nomina uno o più liquidatori e un comitato di 3 o 5 creditori.
- Il liquidatore, con periodicità semestrale, predispone una relazione sullo stato della procedura e sulle attività svolte, accompagnata da un rendiconto finanziario della gestione.
- Conclusa l'esecuzione del concordato, **il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale**, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.
- **Conclusa l'esecuzione del concordato**, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.

Risoluzione e annullamento del Concordato

Risoluzione Art. 119 CCII

Soggetto legittimato ad agire:

Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale.

Causa:

in caso di inadempimento di non ha scarsa importanza.

Quando:

entro **un anno** dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

Eccezione:

Norma non applicabile in caso di assunzione da parte di un terzo con liberazione immediata del debitore.

Conseguenze:

Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

Annullamento Art. 120 CCII

Soggetto legittimato ad agire:

Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale.

Causa:

quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

Quando:

entro 6 mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

Il Concordato di Gruppo (1 di 4)

Titolo VI : Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo I: Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

L'articolo **284** comma 1, stabilisce:

*«Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono **proporre con un unico ricorso** la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un **piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.**»*

L'articolo **284** comma 3, stabilisce:

*«Resta ferma **l'autonomia** delle rispettive masse attive e passive.»*

L'articolo **284**, comma 4, stabilisce:

*«La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere **l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.** La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui **vincoli partecipativi o contrattuali esistenti** tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289..»*

Il Concordato di Gruppo (2 di 4)

Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto di cui all'art. 56 c.2, **devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna.**

Art. 56 comma 2: «Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento»

Il piano deve avere data certa e deve indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) *le principali cause della crisi;*
- c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- e) *gli apporti di finanza nuova;*
- f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- g) *il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.*

Il Concordato di Gruppo (3 di 4)

Attestazione

Il piano di concordato di gruppo deve contenere un'attestazione apposita ed in particolare il Professionista indipendente deve attestare:

- a) la veridicità dei dati aziendali;
- b) la fattibilità del piano o dei piani;
- c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
- d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

Pubblicità

Su richiesta delle imprese debitorie, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile. Si applica l'articolo 289.

Contenuto del piano di gruppo

Il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere **la liquidazione di alcune imprese** e la **continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo**.

Si applica la disciplina del **concordato in continuità** solo quando: confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i **creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta**.

Il Concordato di Gruppo (4 di 4)

Contenuto del piano di gruppo

Il piano o i piani concordatari possono altresì **prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative**, inclusi i **trasferimenti di risorse infragruppo**, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 (Ammissione) e 112 (Omologa).

Se il concordato non è in continuità gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere **contestati dai creditori dissenzienti**:

- appartenenti a una classe dissenziente o,
- nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa,

attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo.

I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Omologa

In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa.

Nel caso di concordato in continuità il Tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall'art. 122, commi 2, 3 e 4.

I soci possono far **valere il pregiudizio arrecato** alla redditività e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.

Il Procedimento del Concordato di Gruppo

Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

I **costi della procedura** sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

Organi della Procedura

Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.

Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.

Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

Votazione

I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109 (Maggioranza per l'approvazione del concordato).

Sono **escluse dal voto** le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.

Risoluzione e annullamento

Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE